



PROTOCOLLO D'INTESA PER
L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI
CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE
ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ENTI
LOCALI

(articolo 8, comma 3, lettera e) legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27

# PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE SOCIETA' CONTROLLATE DAGLI ENTI LOCALI

(articolo 8, comma 3, lettera e) legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27)

# **PREMESSA**

La legge provinciale, 27 dicembre 2010, n. 27, (legge finanziaria per il 2011), in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone misure per assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e il concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte della Provincia e degli enti locali. Queste misure, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, tengono luogo delle specifiche misure previste a tal fine dalla normativa statale, comprese quelle contenute nel decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, tra cui, in particolare, quelle previste dagli articoli, 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto legge. Negli ultimi anni le società pubbliche sono state oggetto di una serie di disposizioni normative che hanno accentuato i profili di specialità della disciplina rispetto a quella generale applicabile alle società commerciali e contenuta nel suo nucleo essenziale nel codice civile. Sulla base degli interventi legislativi più recenti si è in particolare assistito ad una tendenziale assimilazione delle società pubbliche alle pubbliche amministrazioni e, conseguentemente, alla loro sottoposizione a misure di contenimento della spesa pubblica, a regole di trasparenza e a vincoli sull'organizzazione.

L'articolo 8 della sopra citata legge provinciale, "Disposizioni per la partecipazione dei comuni e dei loro enti e organismi strumentali al patto di stabilità

interno e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica", dispone che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire "la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o însieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle autonomie locali d'intesa con la Provincia, l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla Provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia".

Si evidenzia che la Provincia Autonoma di Trento ha già assunto, in adeguamento ai principi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria dello Stato per il 2007), una specifica disciplina per il contenimento della spesa relativa ai consigli di amministrazione delle società partecipate anche in via indiretta dagli enti locali, attraverso la legge provinciale 27 marzo 2007, n. 7 che, con l'articolo 35, ha introdotto l'articolo 18 bis alla legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Questa normativa dispone che la regolamentazione del numero di componenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti locali anche in via indiretta e diverse da quelle controllate dalla Provincia, rientri nell'ambito della disciplina relativa al patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali. La medesima normativa provinciale, con riferimento, invece, alla regolamentazione dei compensi relativi al presidente e ai componenti dei consigli di amministrazione, richiama l'applicazione della disciplina statale in quanto compatibile con l'ordinamento regionale e provinciale. Aggiunge, inoltre, un esplicito riferimento ai compensi attribuibili dalle società partecipate dagli enti locali agli amministratori degli enti locali medesimi per la carica di componente dei consigli di amministrazione, affermando che, fermo restando quanto previsto dall'ordinamento regionale in materia di incompatibilità e

di ineleggibilità, spetta al patto di stabilità tra la Provincia e gli enti locali, individuare i limiti a detti compensi. Si è data attuazione alla citata disciplina provinciale mediante la sottoscrizione, in data 31 maggio 2007, di un apposito Protocollo d'intesa integrativo al Patto di stabilità siglato precedentemente in data 31 ottobre 2006.

Si evidenzia inoltre che la Provincia, con le deliberazioni n 413 di data 2 marzo 2012 avente ad oggetto "Direttive alle società della Provincia partecipate per la maggioranza del capitale sociale", n 223 di data 17 febbraio 2012 avente ad oggetto "Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I. A A e altre disposizioni per l'anno 2012" e n 2640 di data 19 novembre 2010 avente ad oggetto "Individuazione dei limiti massimi per compensi a amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali", ha individuato alcune direttive nei confronti delle società dalla medesima controllate per il contenimento delle spese.

Con il presente Protocollo, in attuazione del citato articolo 8, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, si introducono delle ulteriori misure per il controllo e per il contenimento delle spese delle società controllate dagli enti locali rispetto a quelle previste nel precedente Protocollo siglato in data 31 maggio 2007.

Si dispongono, in particolare, delle puntuali direttive per garantire l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate. Nell'attuale contesto di forte attenzione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio degli enti locali, si deve evitare che questi equilibri possano essere pregiudicati dall'eventuale risultato economico negativo delle società controllate. Gli enti locali devono monitorare e valutare lo stato di "salute" attuale e futuro delle società controllate e, a tal fine, devono definire un'attività di indirizzo, di vigilanza e di controllo idonea a prevenire e risolvere situazioni patologiche. Nel caso in cui le società controllate presentassero una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario, gli enti locali devono prontamente attivare tutte le azioni necessarie al "risanamento" delle società.

Con il presente Protocollo si vuole, inoltre, affermare il principio per il quale le società controllate dagli enti locali devono adottare comportamenti di spesa in linea con l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica. A tale fine, gli enti locali che controllano le società, devono imporre alle medesime alcune misure di contenimento delle spese indicate nel Protocollo, oltre che eventuali altre misure considerate dagli stessi enti locali opportune per garantire una "sana" gestione delle società. Al riguardo si evidenzia che, mentre la Provincia ha valutato opportuno imporre a tutte le società controllate, per alcune tipologie di spesa, lo stesso obiettivo di riduzione a prescindere dalla specifica situazione societaria, il criterio seguito nel presente Protocollo è quello di differenziare le misure per il controllo e per il contenimento delle spese a seconda delle specifiche situazioni. Si valuta che l'approccio dei "tagli orizzontali" non sia opportuno nei confronti delle società controllate dagli enti locali a causa della vasta potenziale eterogeneità delle situazioni esistenti. Vi possono, infatti, essere sia società in condizioni tali da richiedere misure particolarmente incisive per il contenimento delle spese, che società "sane" con livelli di spesa congrui per le quali potrebbero essere opportune solo misure per il controllo della spesa senza imporne una particolare riduzione. A tale fine, il Protocollo dispone che siano gli enti locali controllanti a decidere, per ciascuna società controllata, le misure più opportune ed efficaci prevedendo, all'occorrenza, anche ulteriori misure rispetto a quelle obbligatorie indicate dal Protocollo.

Sono state comunque disposte alcune puntuali misure finalizzate al controllo della spesa per il personale nei confronti delle società cosiddette in house viste le particolari caratteristiche di strumentalità delle medesime.

Si è inoltre proceduto ad una revisione delle direttive disposte nel precedente protocollo con riferimento ai compensi relativi ai membri dei consigli di amministrazione, al fine di applicare alle società controllate dagli enti locali, gli stessi limiti massimi ai compensi fissati dalla Provincia nei confronti delle società dalla medesima controllate.

- visto l'articolo 79 dello Statuto speciale;
- visti gli articoli, 5, 6, 8, 9 e 14 del decreto legge il decreto-legge 31 maggio 2010,
   n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

- vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 e in particolare l'articolo 8, comma 3, lettera e);
- visto l'articolo 18 bis alla legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto il Protocollo d'intesa integrativo al Patto di stabilità siglato in data 31 maggio 2007;
- vista la deliberazione n. 413 di data 2 marzo 2012 avente ad oggetto "Direttive alle società della Provincia partecipate per la maggioranza del capitale sociale."
- vista la deliberazione n. 223 di data 17 febbraio 2012 avente ad oggetto
   "Direttive in materia di personale degli enti strumentali della Provincia e della Camera di Commercio I A A, e altre disposizioni per l'anno 2012."
- vista la deliberazione di Giunta provinciale n 2640 di data 19 novembre 2010 avente ad oggetto "Individuazione dei limiti massimi per compensi a amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali";
- ritenuto necessario dare attuazione alla disciplina di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e), della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, sopra evidenziata;
- tenuto conto delle valutazioni e proposte formulate nei vari incontri, tra la Presidenza della Giunta provinciale ed i rappresentanti del Consiglio delle Autonomie locali;

tutto ciò premesso, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tia Provincia ed Autonomie locali,

# Il Presidente della Provincia Lorenzo Dellai

L'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali Mauro Gilmozzi

e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali Marino Simoni

sottoscrivono il seguente

# PROTOCOLLO D'INTESA

# Art. 1

# Oggetto e ambito di applicazione

- 1 Il presente Protocollo individua delle misure di contenimento delle spese riferite a società di capitali controllate, anche in via indiretta, dagli enti locali, ad esclusione di quelle quotate in borsa e di quelle partecipate dalla Provincia Autonoma di Trento per la maggioranza del capitale e già assoggettate alle direttive impartite dalla Giunta provinciale.
- 2. Gli enti locali che in qualità di soci controllano in via diretta, singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali, devono assumere tutte le azioni che, per i poteri riconosciuti dall'ordinamento statale in materia, in particolare dall'ordinamento civile, e per i poteri eventualmente attribuiti loro dagli statuti delle società e da patti parasociali, impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa contenute nel presente Protocollo. Gli indirizzi disposti dagli enti locali alle predette società includono il dovere, per le medesime, di impartire le stesse misure di contenimento della spesa, alle società da loro controllate.
- 3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Protocollo gli enti locali devono promuovere eventuali modifiche degli statuti delle società, degli atti che regolano i rapporti con le medesime società (convenzioni, contratti di servizio, accordi di programma), dei propri Statuti comunali e regolamenti di contabilità.
- 4. Le misure di contenimento delle spese contenute nel presente Protocollo rappresentano un minimo obbligatorio. Gli enti locali, con riferimento alla specifica situazione relativa a ciascuna società controllata, devono valutare l'opportunità di imporre ulteriori misure.
- 5 Il Protocollo individua altresì delle direttive per l'esercizio da parte degli enti locali dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle società controllate.
- 6 Nel caso in cui il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del presente Protocollo L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative e operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve

rapportarsi con la società Limitatamente alle società cooperative a totale partecipazione pubblica, per finalità di semplificazione, possono essere previste modalità alternative all'accordo di cui ai precedenti periodi purché idonee a garantire l'attuazione del Protocollo Tra queste è possibile attribuire all'Assemblea dei soci il potere di rilasciare le autorizzazioni previste dal comma 2, dell'articolo 4, del Protocollo

7. Nei successivi articoli con il termine "società" si intendono le società controllate, anche indirettamente, dagli enti locali.

#### Art. 2

# Direttive relative agli indirizzi e al controllo sulla gestione delle società

- 1. Gli enti locali indirizzano, vigilano e controllano la gestione delle società.
- 2. L'azione di indirizzo include l'adozione delle direttive per l'attuazione del presente protocollo e di eventuali ulteriori misure di contenimento delle spese che gli enti locali valutano opportune.
- 3. Il controllo sulla gestione da parte degli enti locali è finalizzato alla verifica del conseguimento degli obiettivi programmati e all'analisi degli aspetti economico, patrimoniali e finanziari delle società affinché siano perseguiti gli equilibri di bilancio delle medesime.
  - 4. Il controllo sulla gestione si articola in:
    - a un controllo ex ante (redazione da parte della società di budget e piani industriali pluriennali corredati di relazioni esplicative da trasmettere all'ente);
    - b. un controllo concomitante (relazioni periodiche sull'andamento della gestione tenuto conto delle previsioni di budget e redazione di eventuale bilancio preconsuntivo);
    - c un controllo ex post (verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati, verifica dei risultati economico, patrimoniali e finanziari, eventuale benchmarking).
- 5. Nel caso in cui le società presentino una situazione di disequilibrio economico e/o patrimoniale e/o finanziario, le medesime devono definire un piano di risanamento con l'evidenza delle azioni atte a risolvere i problemi esistenti, garantire il recupero dell'efficienza e dell'economicità della gestione, indicando puntuali obiettivi fissati nel tempo e successivamente monitorabili da parte degli enti locali.

- 6. Il controllo sulla gestione include la verifica del rispetto da parte degli organi delle società delle misure di contenimento delle spese adottate in attuazione del presente Protocollo, oltre a quelle aggiuntive eventualmente impartite dagli enti locali.
- 7 Gli amministratori delle società devono dare dimostrazione del rispetto delle misure di contenimento delle spese individuate nel presente Protocollo, oltre a quelle aggiuntive eventualmente impartite dagli enti locali, nella relazione sulla gestione, ovvero in nota integrativa al bilancio di esercizio.
- 8. Il collegio sindacale deve vigilare sul rispetto delle misure di contenimento delle spese individuate nel presente Protocollo, oltre a quelle aggiuntive eventualmente impartite dagli enti locali, dandone evidenza nell'ambito della relazione al bilancio.
- 9. L'organo di revisione economico finanziaria degli enti locali deve verificare che gli enti medesimi e le società abbiano attuato il presente Protocollo nell'ambito del parere sulla proposta di bilancio di previsione e nella relazione al rendiconto.
- 10. L'organo dell'ente locale, competente all'approvazione del bilancio, deve essere informato sulla situazione delle società mediante un'apposita relazione che accompagna la proposta di bilancio di previsione e del rendiconto. Tale relazione deve in particolare esaminare la situazione economico/patrimoniale/finanziaria delle società e analizzare le implicazioni per il bilancio comunale derivanti dalle partecipazioni societarie.

#### Art. 3

# Direttive generali per il controllo e per il contenimento delle spese

- 1. Nello svolgimento della propria attività le società informano i propri comportamenti gestionali a criteri di sobrietà.
- 2 Le società adottano una specifica disciplina interna allo scopo di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese relative ad incarichi di studio, ricerca e consulenza e delle spese discrezionali quali, a titolo esemplificativo, quelle relative a relazioni pubbliche, convegni, mostre, manifestazioni, pubblicità, iniziative di comunicazione, produzioni audiovisive, progetti grafici e sponsorizzazioni. Gli enti locali, per ciascuna società, devono imporre dei limiti alle sopra indicate spese

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società che operano in regimi di concorrenza, vale a dire società che agiscono in un contesto di concorrenza nel mercato, o che hanno ricevuto dagli enti locali l'affidamento della gestione di servizi pubblici locali o di altre attività con procedure competitive.

#### Art. 4

# Direttive per il controllo e per il contenimento delle spese delle società in house

- 1. Gli enti locali devono predisporre procedure di controllo della spesa per il personale delle società.
- 2. Le società possono procedere all'assunzione di nuovo personale a tempo indeterminato solo previa autorizzazione degli enti locali.
- 3 Il trattamento economico attribuibile al personale dirigenziale delle società non può essere superiore al limite massimo disposto dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medesima controllate fatti salvi i livelli retributivi fissati dai contratti collettivi applicati. Questa disposizione si applica agli incarichi dirigenziali attribuiti o rinnovati o rideterminati nel trattamento economico successivamente alla sottoscrizione del presente Protocollo. Le società devono impegnarsi a non corrispondere fino al 31 dicembre 2013 al personale dirigenziale una retribuzione complessiva superiore a quella in godimento alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, fatto salvo quanto già previsto nei contratti individuali di lavoro alla medesima data
- 4. Le società devono adottare una specifica disciplina interna finalizzata al contenimento della spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione. Le spese di missione devono rispettare i principi di economicità e di essenzialità. Gli enti locali, per ciascuna società, devono imporre dei limiti alle citate spese.

# Art. 5

# Compensi ai componenti dei consigli di amministrazione

1. I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione non possono superare i limiti massimi disposti dalla Provincia Autonoma di Trento per le società dalla medesima controllate e devono essere quantificati tenuto conto della complessità della gestione e delle dimensioni della società, della circostanza che la

società operi o meno in regimi di concorrenza e in considerazione della particolare professionalità dei membri medesimi

- 2. Nel caso in cui i membri del consiglio di amministrazione siano anche amministratori degli enti locali soci, in aggiunta ai limiti di cui ai commi precedenti, si dispone che i compensi devono essere in misura tale da impedire il superamento del limite previsto dall'ordinamento regionale di cui all'articolo 19 del regolamento concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige".
- 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle nomine attribuite successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo. Fino alle nuove nomine continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al precedente Protocollo siglato in data 31 maggio 2007.

#### Art. 6

# Numero dei componenti del consiglio di amministrazione

- 1. Il numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione è di cinque unità.
- 2 In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, il numero di componenti del consiglio di amministrazione può essere fissato anche in misura superiore a cinque, in relazione all'esigenza di assicurare una congrua rappresentatività degli enti pubblici dei diversi territori, ovvero di categorie sociali o economiche o professionali. In tal caso, l'ammontare dei compensi attribuibili all'insieme dei componenti del consiglio di amministrazione non può comunque superare l'importo massimo previsto per cinque componenti, determinato nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.

#### Art. 7

# Compensi dell'organo di controllo e compensi per la revisione legale dei conti

- 1. Le società devono perseguire il massimo contenimento della spesa relativa ai compensi dell'organo di controllo e ai compensi per la revisione legale dei conti
- 2. I compensi devono essere determinati tenuto conto delle dimensioni della società in termini consistenza dei componenti positivi di reddito e del patrimonio

netto e soprattutto tenuto conto dell'effettivo impegno richiesto in considerazione del grado di complessità della gestione della società.

- 3. I compensi dell'organo di controllo non possono superare il 70 per cento della somma degli onorari relativi alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 37 del D M. 2 settembre 2010, n. 169 che in ogni caso, per ogni sindaco, non possono superare ciascuno il limite massimo di 12 000,00 euro per ogni esercizio sociale. Nei confronti del Presidente dell'organo di controllo, qualora sia previsto un collegio, il valore del compenso come precedentemente determinato per ciascun sindaco, è incrementato del 30 per cento. Nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio sociale o di nomina in corso d'esercizio, i compensi sono determinati in funzione del tempo di permanenza nella carica.
- 4. I compensi per la revisione legale dei conti non possono in ogni caso superare il 70 per cento del valore determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169 applicando i compensi a tempo previsti dalla lettera a) del primo comma dell'art. 19 del D.M. 2 settembre 2010, n. 169.
- 5 I compensi determinati ai sensi dei precedenti commi sono da intendersi onnicomprensivi e inclusivi di ogni altra indennità e onere. Possono essere riconosciuti dei rimborsi spese limitatamente alle spese di viaggio, vitto e alloggio.
- 6. L'organo di controllo delle società a responsabilità limitata deve essere monocratico ai sensi dall'articolo 2477 del codice civile.
- 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano alle nomine deliberate successivamente alla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto

Trento, li 2 0 SET. 2012

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L'Assessore al Personale, Urbanistica ed Enti Locali
- Maro Gilmozzi-

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE